

GLI ATTI E DOCUMENTI STRANIERI

Procedure per la legalizzazione di documenti e di firme.

1. Normativa di riferimento

- **Legge 20 dicembre 1966, n. 1253** – Ratifica ed esecuzione della Convenzione firmata a l’Aja il 5 ottobre 1961
- **Legge 24 aprile 1990, n. 106** – Ratifica ed esecuzione della Convenzione firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987
- **D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396** - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile
- **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa

- Circolare MIACEL 26 marzo 2001
- Circolare 778/8/81 del 21 ottobre 1968 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Convenzione di Lussemburgo del 26 settembre 1957
- **Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961**
- Convenzione di Londra del 7 giugno 1968
- Convenzione di Atene del 15 settembre 1977
- Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987

2. Atto straniero

Per atto straniero si intende l’atto redatto e compilato all’estero da autorità straniera, anche se in lingua italiana, che per poter essere usato in Italia richiede la legalizzazione o l’apostille.

Non è “straniero”, sotto questo profilo, l’atto redatto da consolati o ambasciate italiane all’estero, anche se le parti sono straniere. Se redatto in lingua straniera, l’atto straniero deve essere anche accompagnato dalla sua “traduzione”.

Più precisamente, infatti, l’obbligo di legalizzazione per l’atto straniero è attualmente previsto dall’art. 33 del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445 (in materia di documentazione amministrativa) ¹.

¹ Si riporta l’art. 33 del DPR n. 445/2000:

Articolo 33 (L) - Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi

In base a questa norma, in sintesi, gli atti formati all'estero:

- **da autorità straniere:** sono legalizzati dalle autorità diplomatiche o consolari italiane nello Stato di formazione del documento;
- **dalle nostre rappresentanze diplomatiche o consolari:** non devono essere legalizzati. I nostri consoli possono ricevere atti: tra italiani; tra italiani e stranieri; ovvero anche solo tra stranieri, se destinati all'uso in Italia.

Sono fatti salvi i trattati internazionali che dispongono diversamente (Convenzione Aja 5 ottobre 1961).

Se gli atti "stranieri" sono redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da traduzione certificata dalla nostra autorità consolare o diplomatica, ovvero da traduttore ufficiale (che però in pratica non esiste; quindi sarà un traduttore affidabile, quale: un traduttore iscritto agli albi del Tribunale; ovvero un competente Pubblico Ufficiale, quale anche lo stesso notaio, come autorizza espressamente l'art. 68 Reg. Not.)².

3. Traduzione dell'atto straniero

L'atto straniero, se redatto in lingua diversa dall'italiano, deve essere accompagnato da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero:

- dalla competente **autorità diplomatica o consolare italiana**; *ovvero*
- da un **traduttore ufficiale** (art. 33, D.P.R. n. 445/2000), presente nell'elenco dei traduttori ufficiali, disponibile presso la Cancelleria del Tribunale.

Traduttore può anche essere il notaio italiano che conosce la lingua straniera.

4. Deposito notarile

Il deposito "formale" di un atto presso un notaio, che sia imposto dalla legge (art. 33 D.P.R. 445/2000; art. 106 Legge Notarile) ovvero richiesto da una persona, ha lo scopo ed il risultato di imporre innanzitutto un controllo sulla legittimità dell'atto depositato (cioè la verifica che il suo contenuto non è

delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

² Si riporta l'art. 68 del DPR n. 1326/1914:

Art. 68

Il notaio può ricevere in deposito, in originale od in copia, atti rogati in paese estero, purchè siano debitamente legalizzati, redigendo apposito verbale, che dev'essere annotato a repertorio.

Tali atti, ove siano redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, fatta e firmata dal notaio, se questi conosce la lingua nella quale è stato rogato l'atto: o, in caso diverso, da un perito scelto dalle parti, a meno che non si tratti di atti che vengano depositati presso notari di Comuni, dove sia dalla legge ammesso l'uso della lingua in cui furono scritti.

contrario a norme di legge imperative) ed inoltre ne assicura la conservazione nel tempo.

Il controllo sul contenuto dell'atto straniero, tuttavia, dovrà essere attuato con riferimento al c.d. ordine pubblico internazionale, vale a dire con il divieto di ricevere in deposito solo gli atti stranieri che violino principi che l'ordinamento italiano considera fondamentali per il mantenimento della propria struttura politica, economica e sociale.

5. Legalizzazione di atti

La legalizzazione è un requisito essenziale affinché un atto straniero possa produrre in Italia i suoi effetti legali.

Essa consiste solo nella attestazione ufficiale – resa dalla competente autorità consolare o diplomatica italiana all'estero – della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l'atto e l'autenticità della sua firma.

Se l'atto è rilasciato da una autorità estera in Italia, deve essere legalizzato dal Prefetto nella cui circoscrizione si trova l'autorità estera stessa (fanno eccezione la Val d'Aosta, in cui è competente il Presidente della Regione, e le Province di Trento e Bolzano, per cui è competente il Commissario di Governo). La legalizzazione non riguarda, al contrario, la validità o l'efficacia dell'atto nel Paese da cui esso proviene, ed in questo senso è molto meno di una certificazione notarile, in quanto la legalizzazione (come l'Apostille) non comporta nessun controllo né accettazione del contenuto del documento.

La mancanza di legalizzazione, quindi, comporta che l'atto (pur essendo valido ed efficace nel Paese di provenienza) non può produrre effetti in Italia e non può essere utilizzato da un notaio.

In particolare, un atto pubblico straniero non vale come tale, bensì solo come scrittura privata non autenticata.

Se l'atto italiano deve essere usato all'estero, la legalizzazione – se richiesta dalle autorità estere – deve essere fatta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il notaio che riceve o autentica l'atto. La firma del Procuratore della Repubblica, a sua volta, viene legalizzata dal Consolato straniero nel cui ambito risiede.

Essa è prevista dagli articoli 30-31-33 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445³, entrato in vigore il 7 marzo 2001.

La legalizzazione non è necessaria quando il Paese da cui proviene l'atto straniero ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sulla "Apostille", ovvero ad una convenzione internazionale, bi- o pluri-laterale che la esclude.

La Convenzione di Bruxelles del 1987, relativa alla esenzione dall'"Apostille" nei rapporti tra i Paesi dell'Unione Europea, non è ancora stata ratificata da

³ Si riportano gli articoli 30-31 del DPR n. 445/2000:

“Articolo 30 (L) Modalità per la legalizzazione di firme

1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Articolo 31 (L) - Atti non soggetti a legalizzazione

1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio”.

Per l'articolo 33, vedi la Nota 1.

tutti i Paesi dell'Unione, ed è quindi in vigore solo tra alcuni di questi (per ora è in vigore solo tra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda ed Italia).

6. Apostille

E' una forma semplificata – ma assolutamente rigida - di legalizzazione, nel senso che essa deve corrispondere esattamente al modello depositato in allegato alla Convenzione dell'Aja 5 ottobre 1961 che la prevede.

E' in vigore tra i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e sostituisce, solo tra essi, la legalizzazione.

Come la legalizzazione, anche l'Apostille è indispensabile affinché l'atto straniero possa avere effetto in Italia.

Come la legalizzazione, l'Apostille consiste nella attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale (o funzionario) che ha sottoscritto l'atto, e l'autenticità del suo sigillo o timbro.

Non riguarda la validità o l'efficacia dell'atto nel Paese di provenienza.

Ogni Paese aderente indica quali sono le autorità competenti a rilasciare l'Apostille.

Per quanto riguarda l'Italia: gli atti notarili, giudiziari e dello stato civile, competente è il **Procuratore della repubblica presso i Tribunali** nella cui circoscrizione gli atti sono formati.

Per gli atti amministrativi (firma del Sindaco, etc.), invece, competente è il **Prefetto** del luogo in cui l'atto è emesso (fanno eccezione la Val d'Aosta, in cui è competente il Presidente della Regione, e le Province di Trento e Bolzano, per cui è competente il Commissario di Governo).

La "Apostille" non è necessaria quando il Paese da cui proviene l'atto straniero ha aderito ad una convenzione internazionale, bi- o pluri-laterale che la esclude.

"L'Apostille" si applica solo ai documenti prodotti all'estero nei paesi aderenti alla suddetta Convenzione, mentre per i documenti eventualmente rilasciati in Italia dall'autorità consolare degli stessi Paesi è necessario procedere alla legalizzazione presso la Prefettura.

La **Svezia** rappresenta un'eccezione: i documenti rilasciati in tale paese devono essere legalizzati, mentre quelli rilasciati dall'autorità consolare svedese in Italia non necessitano di alcuna formalità.

7. Legalizzazione di firme presso la Prefettura

La Prefettura provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme.

Le firme sugli atti e documenti formati in Italia da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano devono essere legalizzate affinché abbiano valore in Italia.

Le firme sugli atti e sui documenti formati in Italia devono essere legalizzate affinché abbiano valore all'estero.

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione ma, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale.

L'elenco dei traduttori ufficiali si trova presso la Cancelleria del Tribunale.

Accordi internazionali fra molti Paesi, ratifiche, adesioni successive hanno dato luogo a differenti procedure che attengono anche alla natura del documento.

Casi di esenzione dalla legalizzazione

In particolare, in base alla Convenzione di Londra 7 giugno 1968, **sono esenti da legalizzazione** gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi:

- Austria
- Belgio
- Cipro
- Croazia
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Gran Bretagna (estesa a Isola di Man)
- Grecia
- Irlanda
- Lettonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Lussemburgo
- Macedonia
- Malta
- Norvegia
- Olanda (estesa a Antille Olandesi e Aruba)
- Polonia
- Portogallo
- Repubblica Ceca
- Repubblica di San Marino
- Repubblica Moldova
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Svezia
- Svizzera
- Turchia
- Ungheria.

Esenti da legalizzazione gli **atti rilasciati in Polonia** dal 28 marzo 2003, di cui all'art. 2 della Convenzione di Atene 15 settembre 1977 (atti riguardanti lo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la nazionalità, il domicilio o la residenza).

Sono **esenti da legalizzazione** a condizione che rechino l'"APOSTILLE" gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961:

Andorra,	Aruba,	Bosnia-Erzegovina,
Anguilla,	Australia,	Botswana,
Antartico Britannico,	Bahamas,	Brunei,
Antigua e Barbuda,	Barbados,	Bulgaria,
Antille Olandesi,	Belize,	Caimane,
Argentina,	Bermude,	Cipro,
Armenia,	Bielorussia,	Colombia,

Dominica,	Jersey,	Riunione,
Ecuador,	Jugoslavia,	Repubblica di Corea
El Salvador,	Kazakhstan,	(già Corea del Sud),
Estonia,	Lesotho,	Romania,
Falkland,	Lettonia,	Russia,
Fiji,	Le Nuove Ebridi,	Saint
Georgia,	Liberia,	Christopher e Nevis,
Giappone,	Lituania,	Santa Lucia,
Gibilterra,	Macao,	Sant'Elena,
Grenada,	Malawi,	Serbia-Montenegro,
Guadalupe,	Malta,	Seychelles,
Guernsey,	Man,	Suriname,
Hong Kong,	Mauritius,	Svezia,
Isole Chayman,	Mayotte Martinica,	Swaziland,
Isole Gilbert e Ellice,	Messico,	Stati Uniti d'America,
Isole Marshall,	Miquelon,	Sud Africa,
Isole Normanne,	Moldova,	Tonga,
Isole Salomone	Montserrat,	Trinidad e Tobago,
Britanniche,	Namibia,	Ucraina,
Isole Turcks e Caicos,	Niue,	Vanuatu,
Isole Vergini	Nuova Zelanda,	Venezuela,
Britanniche,	Panama,	Vergini Britanniche.
Isole Wallis e Futura,	Polinesia Francese,	
Israele,	Principato di Monaco,	

Ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall'Italia con L. 24 aprile 1990, n. 106, è stata soppressa fra **Belgio Danimarca, Francia, Irlanda, Italia** ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alla rappresentanze consolari di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione.

Per gli altri Stati comunitari, pur aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per Apostille, qualora aderiscano alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

Infine si deve tener conto che esistono accordi bilaterali che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per alcuni tipi di atti che andrebbero esaminati singolarmente, consultando la banca dati ITRA disponibile presso il sito del Ministero degli Esteri.

Atti provenienti dall'Argentina.

L'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9 dicembre 1987, ratificato con Legge 22 novembre 1988 n. 533, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità dell'altra Parte che li ha rilasciati.

Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l'autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall'interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di "Apostille"), saranno soggetti a controllo di autenticità, ai sensi dell'art. 6 ultimo periodo dell'accordo.

Atti soggetti alla legalizzazione, in base alla competenza

- di competenza della **Procura della Repubblica**: atti firmati dai Notai e dai Funzionari di Cancelleria e degli Uffici Giudiziari
- di competenza della **Prefettura** - U.T.G.: tutti gli altri atti

Imposta di bollo

Gli atti e i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia che devono valere in Italia sono soggetti all'imposta di bollo pari a 14.62 euro.